

Diritti & Doveri del Personale della Scuola

5 dic. 2019 Aggiornamento CESP c/o IIS RUZZA - Padova

Gianluca Maestra

Corso aggiornamento Cesp

*12 dicembre 2019, Padova, I.I.S. “Usuelli
Ruzza”*

***Quale reclutamento oggi per il
personale della scuola?***



“Il caos e l’Autonomia. Il caos è l’Autonomia”

Il documento che troverete nella pagina *Cesp* del corso di aggiornamento (<https://www.cesp-pd.it/spip/spip.php?article1803>) vuole rappresentare una guida - provvisoria suo malgrado - su come si diventa insegnanti oggi ed una critica alle scelte degli ultimi anni su questo tema. Dietro ad un apparente caos, queste scelte nascondono - a mio avviso e non troppo bene - la volontà di non procedere all’inserimento in ruolo di un numero sufficiente di docenti necessari al sistema di istruzione e formazione, perché ciò dovrà essere materia principe dell’autonomia differenziata, come verrà spiegato più approfonditamente nel corso di aggiornamento *Cesp* del 12 dicembre prossimo a Venezia (*L’Autonomia Regionale Differenziata La regionalizzazione del sistema di istruzione*, Giovedì 12 dicembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, aula Magna ITT “F. Algarotti”, Palazzo Savorgnan, Cannaregio 349/351, Venezia).



La guida inizia con una carrellata di documenti, illustrati sommariamente.

I primi sono raccolti sotto il titolo *“Ufficio complicazioni affari semplici?” - Ovvero, “Dal caos all’Autonomia”*: si inizierà il viaggio attraverso le pagine sul reclutamento del sito del MIUR. Sempre dal medesimo sito si prosegue con gli ultimi aggiornamenti: *Ultime pagine ufficiali - “Forse che sì, forse che no”*.

Lo sguardo si sposta al recente passato: *“Cos’era...” - Ovvero, “Alla fiera dell’est per tanti soldi... venne la SsiS che si mangiò i concorsi... e venne il TFA con i concorsi... e vennero i concorsi con il Fit... che al mercato lo Stato comprò”*.

Si riporta ciò che di questo recente passato è rimasto nell’attuale sistema di reclutamento in *“Ma è davvero tutto come prima?” - “Ovvero quel che resta del TFA”*.

Dopo una breve carrellata su ciò che nel 2018 avrebbe dovuto essere definitivo ma non lo è in *“Prima di tutto la puntualità ed il rispetto delle regole” - Ovvero “Sulla verità quale ripetuta menzogna”*, si arriva all’ *“Oggi” - “Sogno o son desto?”*.



Ultime pagine ufficiali. “Forse che sì, forse che no”.

Diventare docente nella scuola

Dal sito del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Per diventare docenti sono necessari titolo di studio di accesso all'insegnamento e abilitazione all'insegnamento. Il Decreto legislativo 59 del 2017 sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti ha apportato diverse modifiche alle procedure di accesso e formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria.



Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario:

conseguire il titolo di studio di accesso all'insegnamento (Laurea, Diploma e così via);
conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Conseguimento del titolo di studio di accesso all'insegnamento

Chi possiede i soli titoli di accesso all'insegnamento può essere inserito nelle graduatorie di Istituto di III fascia esclusivamente per incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aggiornate a seguito dell'emanazione di appositi decreti. Le graduatorie attualmente in vigore hanno validità per il triennio 2017/2020 (salvo diversi interventi normativi) e le relative procedure sono state indette con Decreto ministeriale 374 del 1 giugno 2017.



Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

L’abilitazione all’insegnamento consente l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto, per incarichi di supplenza a tempo determinato. Il requisito dell’abilitazione, inoltre, consente la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato. Con il decreto legislativo 59/2017 sono apportate modifiche e innovazioni anche al sistema di reclutamento e ai requisiti di accesso ai concorsi. Le immissioni in ruolo a tempo indeterminato sono effettuate per il 50% da graduatorie ad esaurimento e per il 50% da graduatoria concorsuale sui posti annualmente disponibili.



Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria

Per la scuola dell'infanzia e primaria i titoli di accesso all'insegnamento, che sono anche abilitanti, sono i seguenti: Laurea in Scienze della formazione primaria, sia di vecchio ordinamento (articolo 6, Legge 169 del 2008) sia di nuovo ordinamento (articolo 6 Decreto ministeriale 249 del 2010); Diploma di Istituto Magistrale o di Scuola magistrale (solo scuola dell'Infanzia) o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997).



Titoli di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria di I e II grado:

Per la scuola secondaria di I e II grado, titoli di studio prescritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, successivamente modificato dal Decreto ministeriale 259 del 9 maggio 2017. Gli esami o CFU richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari e così via), tramite corsi singoli universitari. Per tutte le informazioni >>
</web/guest/titoli-di-accesso>



L'Abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010) ha definito i percorsi universitari per acquisire l'abilitazione. Con l'approvazione del Decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017, (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondari per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015 n. 107), queste norme restano in vigore solo per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Per la scuola primaria e dell'infanzia, infatti, l'abilitazione si consegue al termine di un corso di laurea magistrale quinquennale (Scienze della Formazione primaria), comprensivo di tirocinio. Tale abilitazione consente l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la partecipazione ai Concorsi per titoli ed Esami.



L’Abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di I e II grado

Con l’approvazione della legge di bilancio 2019 vengono introdotte norme modificative del D.lgs 59/2017, per quanto attiene al sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie.

Concorso a Cattedre

Si potrà partecipare per una sola classe di concorso anche se il titolo di laurea ovvero diploma consente l’accesso a più classi di concorso. Il requisito per partecipare per una sola classe di concorso: il possesso della laurea- con le prescrizioni relative agli esami di cui al d.lgs 19/2016 e successiva modifica di cui al D.M. 259/2017 congiuntamente al possesso dei 24 crediti formativi nel settore antro/psico/pedagogico/metodologico da conseguire mediante specifici corsi universitari. Per le classi di concorso afferenti agli insegnanti tecnico pratici non è richiesto il possesso dei 24 CFU per il primo concorso ordinario bandito successivamente alla approvazione della legge di bilancio 2019, successivamente anche i diplomati dovranno conseguire tali crediti formativi per partecipare al concorso ordinario. Ovvero: laurea e tre anni di servizio negli ultimi 8 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si concorre. Questo requisito è valido solo in prima applicazione, cioè solo per il prossimo concorso. Solo nel primo concorso ai predetti docenti verrà riservata una quota di posti pari al 10% dei posti totali.



Specializzazione e Concorso a posti di sostegno

In virtù della modifica apportata dalla legge di bilancio, occorre distinguere le due procedure.

- La prima procedura riguarda la selezione per conseguire il titolo di sostegno, per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno è necessario possedere il titolo di accesso ad una classe di concorso (vedi sopra d.l.vo 19/2016 e dm. 259/2017) e il possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche oppure l’abilitazione su una classe di concorso (non servono in questo caso i 24 cfu)
- La seconda riguarda la procedura per diventare di ruolo su posti di sostegno. Possono partecipare al concorso per sostegno coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e la specializzazione su sostegno;
 - b) abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.



I posti a concorso

La prossima procedura concorsuale sarà organizzata su base nazionale e i posti localizzati su base regionale. Resta confermato che i posti saranno banditi in relazione al fabbisogno. I docenti dovranno scegliere una sola regione in cui concorrere e, come sopra detto, si potrà scegliere una sola classe di concorso per grado (quindi una per le medie e una per le superiori) oltre che per sostegno.



Formazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà composta da un numero di partecipanti pari ai posti messi a bando per la regione per la quale si è concorso. I vincitori accederanno al percorso annuale di formazione (ossia ex periodo di prova) e dovranno restare 4 anni nella scuola ove vengono assegnati prima di poter richiedere la mobilità. I docenti che, pur avendo superato le prove, non rientrano fra i vincitori, conseguiranno comunque l’abilitazione.



Aggiornamenti

Emendamenti approvati alla camera il 4 dicembre 2019

Concorso straordinario secondaria I e II grado

- docenti con servizio nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) possono partecipare a fini abilitanti
 - docenti con servizio nei progetti regionali (es. Diritti a scuola)
- docenti con servizio misto (ed. due anni statale e uno paritaria) possono partecipare a fini abilitanti
 - arco temporale in cui aver maturato il requisito diventa dal 2008/09 al 2019/20
- i docenti con requisito “180X2” potranno partecipare con riserva al concorso straordinario (la terza annualità deve essere raggiunta nel 2019/20)
- corsisti TFA sostegno IV ciclo possono partecipare con riserva alla procedura su sostegno fino ad acquisizione del titolo [...]



Sostegno senza titolo

Approvato l'emendamento “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso.”

Docenti di ruolo

Approvato l'emendamento che prevede la partecipazione al concorso straordinario dei docenti di ruolo, a fini abilitanti, in deroga al requisito dell'anno di servizio specifico nella classe di concorso richiesta.

Docenti scuole paritarie

Sono ammessi a partecipare alla procedura i docenti che hanno gli stessi requisiti (tre annualità, di cui uno specifico) ma con servizio svolto presso le scuole paritarie.

I docenti delle scuole paritarie partecipano alla procedura esclusivamente per conseguire l'abilitazione.



Graduatorie di istituto: nuove regole per aggiornamenti e inserimenti

Libero Tassella

L'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia è previsto per il prossimo anno unitamente a quelle di seconda fascia, probabilmente nella primavera del 2020.

Come si sa per certo, questa è la novità, non solo è previsto l'aggiornamento della graduatoria di terza fascia, ma da questo aggiornamento in poi sono previsti anche nuovi inserimenti. D'ora innanzi, infatti, la materia sarà regolata da una disposizione contenuta nel decreto scuola in via di approvazione da parte del Parlamento.



Si tratta del quarto comma dell'articolo 1 quater nella versione uscita dalle Commissioni Cultura e Lavoro: *“In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.*

In altre parole i docenti che si inseriscono per la prima volta ivi compresi gli ITP oltre al titolo di studio attualmente valido per l'insegnamento (laurea o diploma) devono essere necessariamente in possesso anche dei 24 CFU.

Pertanto raccomandiamo ai docenti che aggiornano o si inseriscono per la prima volta di acquisire quei titoli valutabili nelle graduatorie.



Graduatorie di istituto II fascia: aggiornamento 2020

Potranno iscriversi nelle graduatorie di istituto di II fascia tutti i docenti abilitati e non iscritti nelle GaE (o in essa inseriti con riserva).

Il decreto Scuola, appena approvato alla Camera, prevede inoltre l'apertura della terza fascia delle graduatorie di istituto.

Potranno, pertanto, inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto, le seguenti categorie di docenti:

docenti già inseriti (potranno far valutare nuovi titoli e servizi, se conseguiti o anche cambiare provincia)

docenti in possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/2017.



Laurea + 24 CFU per i nuovi inserimenti

I docenti che vorranno inserirsi nella III fascia delle graduatorie di istituto (quindi non già inseriti), dovranno essere in possesso di: laurea e 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

Stando al testo anche per gli ITP, cioè i docenti in possesso di diploma che permette l'accesso ad una delle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 sono necessari i succitati 24 CFU, oltre al diploma.

N.B. La laurea di accesso deve essere comprensiva degli esami o dei CFU necessari per l'accesso alla classe di concorso, sulla base del DPR 19/2016 e 259/2017.



Didattica digitale

Per diventare docenti sarà necessario acquisire competenze nella programmazione informatica (coding). Il percorso sarà inserito nei 24 CFU che sono necessari per partecipare ai concorsi a cattedra.



“Cos’era...” - Ovvero, “Alla fiera dell’est per tanti soldi... venne la SsiS che si mangiò i concorsi... e venne il TFA con i concorsi... e vennero i concorsi con il Fit... che al mercato lo Stato comprò”

Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario

(da Wikipedia, l'enciclopedia libera)

La scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) era una scuola di specializzazione universitaria italiana, di durata biennale, finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'attività delle SSIS fu svolta in nove cicli biennali (il secondo anno di ciascun ciclo contemporaneo col primo anno del successivo) nel periodo compreso tra gli anni accademici 1999-2000 e 2008-2009. Gli ultimi esami di stato si svolsero nella primavera 2010 (sessione straordinaria dell'a.a. 2008-2009). Successivamente le SSIS furono rimpiazzate dai percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA).



Il Tirocinio Formativo Attivo

(da Wikipedia, l'enciclopedia libera)

Il Tirocinio Formativo Attivo (abbreviato in TFA) è stato un corso universitario annuale finalizzato all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane. Ne furono svolti solamente due cicli: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si svolsero di fatto nell'anno accademico successivo), il secondo nell'a.a. 2014-2015. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento mediante il TFA sono comunemente noti come "tieffini",^{[1][2]} in contrapposizione ai "ssissini" (abilitati mediante la SSIS) e ai "passini" (abilitati mediante i PAS, percorsi abilitanti speciali).



I percorsi FIT

Dopo la soppressione dei TFA l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie si sarebbe dovuta conseguire attraverso il percorso triennale di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), che prevedeva l'integrazione tra il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino all'immissione in ruolo. In particolare nel terzo ed ultimo anno del FIT il docente avrebbe sottoscritto un contratto di supplenza annuale in una scuola che avrebbe avuto anche valore di periodo di prova, al termine del quale, in caso di esito positivo, sarebbe seguita la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Tale percorso rimase in realtà sulla carta: il FIT fu svolto esclusivamente nell'a.s. 2018-2019 da parte dei vincitori di un concorso riservato a docenti già abilitati e che per questo furono ammessi direttamente al terzo anno, svolgendo nella pratica in tale anno scolastico il periodo di supplenza avente valore di anno di prova. Con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30 dicembre 2018) il governo Conte I abolì anche il FIT stabilendo che l'abilitazione all'insegnamento dovesse conseguirsi esclusivamente tramite concorsi periodici.



E vissero tutti felici e contenti... Ovvero “Sembrava fosse amore, invece era un calesse...”

Ciò che a conclusione sorge spontanea è la domanda:

“Cui prodest?” - Ovvero, “A chi giova tutto ciò?”

A chi giova questo caos pubblico (statale, dello Stato)?

Vediamo a chi non è di alcun aiuto.

Non giova alla scuola statale; non giova ai suoi alunni e alle sue alunne; non giova ai suoi docenti; non alle famiglie; non allo Stato – e non solo per la magra figura di non organizzare un bisogno palese ledendo più di un diritto, ma soprattutto perché non sta formando quei cittadini che domani prenderanno il loro posto in questa democrazia, mostrando loro di non avere a cuore un organo costituzionale quale è Scuola.

Organo posto in Costituzione a fondamento e baluardo della democrazia stessa.



Quindi: Cui prodest? Se non al pubblico ed allo Stato, a chi?

Proviamo a ribaltare la questione: chi, in questi trent’anni, si è agitato e ancor si agita più di chiunque altro, chiedendo a gran voce continue riforme e denaro e potere?

E proviamo a tratteggiare una possibile risposta: il sistema economico privato? Le regioni “differenziate”?...

Il privato, in 19 anni di compartecipazione al sistema nazionale d’istruzione (dalla riforma Berlinguer), non è mai stato all’altezza dello Stato nella qualità offerta dalle sue scuole; le regioni ricche (Veneto e Lombardia in testa) chiedono a gran voce potere sulla scuola e sui suoi dipendenti.

Come ottenere dunque uno spostamento di risorse verso il privato se questo non è all’altezza dello Stato? Forse abbassando la qualità di quest’ultimo?...

Come ottenere che i nuovi dipendenti regionali costino meno e non abbiano contezza delle regole e delle prassi statali del passato? Forse assumendoli ex novo?...

Come disse qualcuno - che alcuni dicono odorasse di zolfo: “A pensar male...”



Per aggiornamenti, domande, consulenze:

Sportello di CONSULENZA dei Cobas della Scuola a Padova

ogni martedì dalle *17 alle 19*

presso la sede ADL-Cobas di *via Toti 23.*

[a ridosso del cavalcaferrovia

Borgomagno, 80m.

dalla fermata del tram]

per appuntamento

chiamare il 3298727796

qui la [mappa](#)



COBAS - Comitati di Base della Scuola - Veneto
Viale Cavallotti 2, PD - tel. 049692171 / fax 0498824273
sito: www.cesp-pd.it
mail: perunaretediscuole@katamail.com
pec: perunaretediscuole@pec.it

I COBAS - Comitati di base della scuola sono lieti di comunicare a tutto il personale della scuola che, grazie alla collaborazione dell'Associazione per i Diritti dei Lavoratori [ADLcobas], dal corrente mese di novembre apriranno uno:

SPORTELLO di CONSULENZA sulle problematiche della SCUOLA giovedì 21 nov. si parte

il 1° e 3° GIOVEDÌ del mese dalle 16.30 alle 18.30
PRESSO LA SEDE dell'ADLcobas, viale Crispi 46 in VICENZA



PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI

3701241146

oppure

perunaretediscuole@katamail.com <-> vicenza.adlcobas@gmail.com

www.cesp-pd.it
www.cobas-scuola.it

SPORTELLO a VICENZA



Allegato

SUL DECRETO COSIDDETTO “SALVA PRECARI”

di Cobas - Comitati di base della scuola

Le commissioni riunite della camera in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, hanno apportato numerose modifiche al testo, alcune che hanno anche recepito quanto proposto da noi e da altre OOSS, altre che non ci trovano assolutamente d'accordo.

Riteniamo positive le seguenti proposte:

- l'ampliamento previsto per il raggiungimento delle 3 annualità che comprenderà anche l'anno scolastico in corso e prevede come anno iniziale il 2008/2009 (Art 1 comma 5a);
- il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso straordinario per la propria classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio prestati solo su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione (Art. 1 comma 5b);
- la possibilità di partecipare con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari di ogni ordine e grado) degli specializzandi del IV ciclo del TFA sostegno (Art. 1 comma 18 ter);



- l'ampliamento previsto per il raggiungimento delle 3 annualità che comprenderà anche l'anno scolastico in corso e prevede come anno iniziale il 2008/2009 (Art 1 comma 5a);
- il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso straordinario per la propria classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio prestati solo su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione (Art. 1 comma 5b);
- la possibilità di partecipare con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari di ogni ordine e grado) degli specializzandi del IV ciclo del TFA sostegno (Art. 1 comma 18 ter);
- l'immissione in ruolo giuridica a partire dall'anno scolastico 2019/2020 sui posti resi vacanti e disponibili per i pensionamenti attuati in disposizione della quota 100 e che non sono stati effettuati prima dell'inizio dell'anno scolastico per la tardività dei riconoscimenti del diritto a pensione (Art. 1 comma 18 quater);
- la proroga al 2022/23 della possibilità di potersi iscrivere nelle graduatorie di istituto oltre ovviamente alla possibilità di aggiornare il punteggio per chi è già presente nelle graduatorie.



- l'istituzione di graduatorie provinciali per la copertura delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, nonché graduatorie provinciali specifiche per il sostegno. I docenti presenti in queste graduatorie, ai fini della copertura delle supplenze brevi e temporanee potranno scegliere 20 scuole della medesima provincia di inserimento (Art 1 quater comma 1b e comma 2).
- Su quest'ultimo punto vogliamo esprimere la soddisfazione che sia stata raccolta una nostra proposta che in alcune province era già stata di fatto recepita dagli USP attraverso convocazioni unificate per le assegnazioni degli incarichi da Graduatorie di istituto. La possibilità di scegliere su tutte le scuole della provincia dovrebbe mettere fine al solito balletto di insegnanti di inizio anno.



Gli aspetti negativi

- Le graduatorie provinciali potrebbero rappresentare una reale discontinuità con gli ultimi 12 anni di misure su precarie e precari solo se, posizionate in coda alle GAE, divenissero le nuove graduatorie permanenti da cui assumere sul 50% dei posti disponibili. Questa prospettiva viene invece drasticamente respinta dalla legge in via di approvazione visto che all'art. 1 comma 16 viene inserita la clausola che “il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato”. Siamo alla solita farsa del diritto al lavoro a tempo determinato ma disconoscendo il diritto all'assunzione a chi ha abilitazione e servizio. Tra pochi anni si sarà costretti a emanare un ennesimo decreto cosiddetto “salvaprecari” in una logica perversa di sanatoria tardiva.



- Il limitato numero dei posti messi a concorso (24.000) esclude a priori il passaggio in ruolo di molti docenti precari: anche questo è assolutamente inaccettabile.
- La graduatoria di III fascia dovrebbe essere permanente e non limitata all'anno scolastico 2022/2023: chiudere le graduatorie rappresenterebbe di fatto l'apertura della "chiamata diretta" sulle supplenze, un ritorno alla scuola degli anni '60.
- Il possesso dei 24 CFU come requisito necessario per le nuove iscrizioni alla terza fascia delle Graduatorie di istituto (Art. 1 quater comma 4) rappresenta, a nostro avviso, un'ulteriore istituzionalizzazione di un requisito dal discutibile valore formativo. Il poco tempo a disposizione per il suo conseguimento e la diversa organizzazione dei singoli atenei sul territorio nazionale favorirà i profitti di università private e telematiche.



- Il limitato numero dei posti messi a concorso (24.000) esclude a priori il passaggio in ruolo di molti docenti precari: anche questo è assolutamente inaccettabile.
- La graduatoria di III fascia dovrebbe essere permanente e non limitata all'anno scolastico 2022/2023: chiudere le graduatorie rappresenterebbe di fatto l'apertura della "chiamata diretta" sulle supplenze, un ritorno alla scuola degli anni '60.
- Il possesso dei 24 CFU come requisito necessario per le nuove iscrizioni alla terza fascia delle Graduatorie di istituto (Art. 1 quater comma 4) rappresenta, a nostro avviso, un'ulteriore istituzionalizzazione di un requisito dal discutibile valore formativo. Il poco tempo a disposizione per il suo conseguimento e la diversa organizzazione dei singoli atenei sul territorio nazionale favorirà i profitti di università private e telematiche.



- Infine la soluzione che viene sbandierata come favorevole alla situazione delle/dei diplomate/i magistrali (il mantenimento in servizio per l'anno scolastico) contiene una misura gravissima: la non valutazione dell'anno scolastico in corso ai fini della carriera. Ciò è ancora più grave quando in gran parte d'Italia a tutt'oggi moltissime cattedre dell'infanzia e della primaria sono ancora scoperte (Art 1 quinquies). E il mantenimento in servizio per l'anno scolastico in corso è una misura parziale poiché per le/i diplomate/i magistrali non è prevista nessuna proposta risolutiva.



Chiudiamo con alcune informazioni tecniche utili alle/ai docenti con 3 anni di servizio:

- se i 3 anni sono stati prestati in scuole statali si concorre a pieno titolo;
- se i 3 anni sono stati prestati in scuole paritarie o in modo misto si concorre esclusivamente per l'abilitazione e le prove saranno differenziate;
- se i 3 anni sono stati prestati in un ruolo di appartenenza si potrà concorrere per altra classe di concorso di cui si è in possesso del titolo di accesso.

Per tutti gli aspetti negativi sopracitati riteniamo improprio il nome Salvaprecari del Decreto, poiché non salva tutte/i le/i precarie/i, ma solo poche/i elette/i, continuando ad umiliare ed a condannare molte/i di loro ad ulteriori anni di precariato.

In cooperazione con i precari e le precarie della scuola supportiamo e supporteremo ogni forma di mobilitazione e di protesta volta a tutelare il loro diritto alla stabilizzazione.

